

ACCORDO
PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI RICARICA

Tra

A. _____, nato/a a _____ () il __/__/____, la quale in forza il Decreto Sindacale n. _ in data __/__/____, domiciliato/a per la carica nella sede del Comune stesso, dichiara di intervenire in questo atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Varisella (Cod. fiscale) che rappresenta nella sua qualità di Responsabile _____ e con i poteri di cui all'art. 107 del T.U.E.L. n. 267/2000;

E

B. _____, nato a _____ () il __/__/____, residente a _____ () in Via/P.zza _____ n.__(C.F: _____) in qualità di legale rappresentante della Ditta/Impresa _____, con sede in _____ () (P.IVA: _____) il quale interviene nel presente atto esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse dell'impresa predetta

di seguito definite congiuntamente le **“Parti”** e disgiuntamente la **“Parte”**.

PREMESSO CHE

- La mobilità urbana rappresenta, per l'Unione Europea, un fattore di crescita e occupazione, oltre che un presupposto indispensabile per una politica di sviluppo sostenibile, tanto che la Commissione Europea ha adottato nel 2011 il “Libro Bianco - Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile” allo scopo di promuovere il dibattito sui grandi temi e criticità della mobilità e ricercare, in collaborazione con tutte le parti interessate, soluzioni efficaci e percorribili per lo sviluppo di sistemi di mobilità sostenibile;
- In tutta Europa il trasporto continua a contribuire all'inquinamento atmosferico, all'aumento delle emissioni di gas serra e a numerosi impatti ambientali, come è evidenziato nel rapporto TERM 2011 (Transport and Environment Reporting Mechanism) “Transport indicators tracking progress towards environmental targets in Europe” pubblicato dall'Agenzia Europea per l'Ambiente EEA;
- Il 28 aprile 2010 la Commissione europea ha inviato una comunicazione agli Stati membri – COM(2010)186 – sollecitando interventi di riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera e di ammodernamento dei sistemi stradali urbani ed extra-urbani ed indicando la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica di veicoli elettrici sui territori nazionali come obiettivo prioritario e urgente nell'ottica di tutelare la salute e l'ambiente;
- La Legge del 7 agosto 2012, n. 134 ha previsto, al Capo IV bis, disposizioni finalizzate a favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al contesto urbano, nonché l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida;
- Il Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (approvato il 9 luglio 2013 ai sensi dell'art. 17-septies della succitata Legge n. 134/2012) e suoi successivi aggiornamenti definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nel territorio nazionale, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell'effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali, valutato sulla base dei concorrenti profili della congestione di traffico veicolare privato, della

criticità dell'inquinamento atmosferico e dello sviluppo della rete stradale urbana ed extraurbana e di quella autostradale;

- Il 25 gennaio 2013 la Commissione europea ha emanato una proposta di “Direttiva sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi”;
- La proposta di Direttiva suddetta contemplava un elenco organico di misure volte a promuovere la diffusione sul mercato europeo dei combustibili alternativi, integrando altre politiche mirate a ridurre il consumo di petrolio e le emissioni di gas serra nel settore dei trasporti;
- L'assenza di un'infrastruttura per i combustibili alternativi e di specifiche tecniche comuni per l'interfaccia veicolo-infrastruttura era considerata un ostacolo notevole alla diffusione sul mercato dei combustibili alternativi e alla loro accettazione da parte dei consumatori;
- La “Direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 (recepita con D.Lgs 257/2016) sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi” stabilisce un quadro comune di misure per la realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi nell'Unione per ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti;
- La Direttiva suddetta stabilisce, altresì, requisiti minimi per la costruzione dell'infrastruttura per i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas naturale (GNL e GNC) e idrogeno, da attuarsi mediante i quadri strategici nazionali degli Stati Membri, nonché le specifiche tecniche comuni per tali punti di ricarica e di rifornimento, e requisiti concernenti le informazioni agli utenti;
- L'elettricità è un combustibile pulito, idoneo in particolare a favorire la diffusione dei veicoli ad alimentazione elettrica, compresi quelli a due ruote, negli agglomerati urbani con vantaggi in termini di miglioramento della qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento acustico;
- Le Parti considerano obiettivi prioritari il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, tenuto conto delle importanti implicazioni sulla salute dei cittadini e sull'ambiente;
- Le Parti riconoscono che la mobilità elettrica presenta grandi potenzialità in termini di riduzione dell'inquinamento sia atmosferico che acustico e offre la possibilità di numerose applicazioni a livello cittadino, tra le quali la mobilità privata su due e quattro ruote, il trasporto pubblico, la logistica, la gestione delle flotte;

**Tutto ciò premesso e considerato, le Parti come sopra rappresentate
convengono quanto segue:**

1. PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

2. OGGETTO

Con il presente Accordo (di seguito il “**Accordo**”) le Parti intendono disciplinare i reciproci obblighi in merito alla realizzazione di una rete di ricarica elettrica in ambito urbano.

3. IMPEGNI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario si impegna a provvedere a propria cura e spese, direttamente o attraverso sue società controllate e/o collegate, alle seguenti attività:

- a. Realizzare la proposta progettuale, da presentare all'Amministrazione Comunale (allegata alla presente);
- b. Rispettare tutte le condizioni riportate nel disciplinare allegato;
- c. richiedere agli enti competenti le autorizzazioni necessarie;
- d. provvedere alla installazione delle IdR, che restano di proprietà del concessionario;

- e. esercire e gestire le IdR da remoto tramite la piattaforma EMM (Electric Mobility Management) sviluppata dal concessionario;
- f. provvedere al collegamento delle IdR con la rete elettrica pubblica;
- g. provvedere all'esecuzione di tutti i lavori di ripristino e di tutti gli interventi di adeguamento dell'area dedicata all'interno del parcheggio, necessari per l'installazione della infrastruttura;
- h. mantenere l'Infrastruttura di Ricarica del concessionario, al fine di garantirne il perfetto funzionamento per l'intera durata dell'accordo, secondo quanto previsto dal piano di manutenzione ordinaria;
- i. provvedere alla realizzazione di opportuna segnaletica orizzontale e verticale necessaria;
- j. provvedere a tutte le attività di collaudo;
- k. assolvere ad ogni obbligo ed onere, tassa ed imposta relativa alla posa delle Infrastrutture di Ricarica;
- l. rimuovere le stazioni di ricarica e ripristinare lo stato dei luoghi nel caso in cui riceva richiesta scritta dal Comune laddove sia subentrato un fatto nuovo e imprevedibile, imposto da legge o regolamento.

4. IMPEGNI DEL COMUNE

Il Comune s'impegna a:

- a. individuare le aree idonee, sia dal punto di vista funzionale sia dal punto di vista della visibilità, alla collocazione e installazione delle Infrastrutture di Ricarica da parte del concessionario all'interno del sito di sua proprietà;
- b. mettere a disposizione, sotto corresponsione di un canone COSAP annuo, le porzioni di suolo necessarie all'utilizzo delle IdR per la durata del presente Accordo e mantenerne l'idoneità all'utilizzo suddetto
- c. assicurare la necessaria collaborazione relativa al rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'installazione e gestione a cura, spese e responsabilità del concessionario medesima con la finalità di rispettare le scadenze congiuntamente convenute tra le parti;
- d. fare quanto in suo potere affinché gli stalli riservati al servizio di ricarica vengano occupati esclusivamente da veicoli elettrici in ricarica, provvedendo ad emissione di specifiche ordinanze.

5. IMPEGNO DELLE PARTI

Con il presente Accordo le Parti si impegnano a garantire una stabile e fattiva collaborazione per la realizzazione di quanto previsto all'art. 2.

6. DURATA

L'Accordo è efficace dalla data di sottoscrizione e avrà durata minima di 4 anni e durata massima di 9 anni, fatto salvo quanto previsto all'art.3 in caso di richiesta di rimozione da parte del Comune. Il Comune si riserva sin d'ora, dopo una valutazione dei risultati raggiunti con la presente collaborazione, di prorogare, o rinnovare, la durata di detto accordo mediante stipula di nuovo accordo.

7. COSTI

Ciascuna parte si farà carico dei costi relativi alle attività che si impegna a svolgere in esecuzione del presente Accordo.

8. GARANZIE

È stata sottoscritta idonea polizza assicurativa n. _____ del _____ con la compagnia _____ che tiene indenne il Comune da tutti i rischi di installazione e che prevede adeguata garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi durante il periodo di concessione del suolo pubblico.

È stata sottoscritta idonea polizza fidejussoria n. _____ del _____ con la compagnia _____, o deposito cauzionale in contanti dell'importo di Euro 500,00 per ciascun punto di consegna quale garanzia del ripristino dello stato dei luoghi, la quale sarà restituita a fine concessione.

9. NON ESCLUSIVITÀ

Ciascuna Parte è libera di discutere o implementare programmi analoghi a quelli di cui all'Accordo con terze Parti o altri Enti Pubblici/Privati.

10. COMUNICAZIONE

Le Parti si impegnano a sviluppare congiuntamente un adeguato piano di comunicazione in relazione all'infrastruttura di ricarica di cui al presente Accordo. Pertanto, nessuna Parte farà alcuna comunicazione, annuncio pubblico, conferenza o comunicato stampa riguardo all'esistenza, contenuto, esecuzione né userà marchi o loghi dell'altra Parte o qualsiasi altro elemento identificativo di una Parte o relativo al presente Accordo, senza aver prima ottenuto il consenso dell'altra Parte.

11. DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

Il Comune prende atto e accetta che il concessionario è il solo e unico titolare del know how relativo alla tecnologia e ai sistemi, brevettati o meno, riguardanti la ricarica dei veicoli elettrici installati, compresi l'Infrastruttura di Ricarica e l' EMM Electric Mobility Management (inclusi tutti i dati tecnici, i disegni, i progetti, il design, le specifiche funzionali e tecniche, il software, il know-how, i brevetti, gli eventuali modelli di utilità, oltre a qualsiasi documento tecnico che faccia riferimento a quanto detto), che saranno rispettivamente sviluppati e fatti evolvere anche in relazione al presente Accordo. Allo stesso modo, il Comune è e resterà l'esclusivo titolare dei dati, delle informazioni, commerciali e logistiche, riguardanti l'area di parcheggio di cui al presente Accordo.

Pertanto ogni dato o informazione scambiato tra le Parti ai fini dell'esecuzione dell'accordo resterà di esclusiva titolarità della Parte che lo ha fornito o divulgato all'altra.

Le Parti si impegnano a rispettare scrupolosamente le prescrizioni normativamente applicabili in materia di tutela e protezione di dati, informazioni e diritti industriali, sia nelle attività oggetto del presente Accordo che in quelle da esso discendenti.

12. RISERVATEZZA

Il presente Accordo, come pure tutte le informazioni e i dati che verranno scambiati tra le Parti relativamente alle rispettive aziende/prodotti/servizi e/o dei quali ciascuna delle Parti dovesse venire a conoscenza in virtù del suddetto Accordo, sono strettamente confidenziali e ciascuna delle Parti si obbliga a non utilizzarli e a non divulgarne il contenuto a terzi in assenza del preventivo benestare scritto dell'altra Parte. Quanto sopra non si applica a quelle informazioni già disponibili al pubblico precedentemente alla data di sottoscrizione dell'accordo.

Ciascuna delle Parti in relazione agli obblighi di riservatezza sopra richiamati si obbliga a:

- utilizzare tali informazioni e dati esclusivamente per le finalità previste dal presente Accordo;
- restituire o distruggere i dati riservati al termine del presente Accordo e comunque in qualsiasi momento l'altra Parte ne dovesse fare richiesta;
- imporre i medesimi obblighi anche ai propri dipendenti ed ai terzi ausiliari utilizzati per l'adempimento del presente Accordo;
- adottare ogni altra misura necessaria per garantire il loro rispetto.

Laddove per legge (quindi anche in caso di richiesta da parte di un Organo Giudiziario o di altra Autorità Pubblica) una Parte sia obbligata a fornire a terzi informazioni confidenziali attinenti all'altra Parte, la Parte obbligata a fornire tali informazioni dovrà:

- informare appena legalmente possibile di ciò per iscritto l'altra parte;
- limitarsi a fornire esclusivamente le informazioni richieste.

Le Parti convengono che qualsiasi comunicazione al pubblico o pubblicità che comprenda la citazione del presente Accordo o comunque l'indicazione del rapporto costituito tra le Parti in relazione a quanto previsto del presente Accordo, potrà avvenire solo previo accordo scritto tra le Parti circa la modalità ed il contenuto di tale pubblicità o comunicazione al pubblico.

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In relazione ai trattamenti di dati personali connessi all'esecuzione dell'accordo, le Parti si impegnano a conformarsi alle previsioni di legge e in particolare alle disposizioni del "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (Reg. UE 2016/679, di seguito "GDPR"), del D.Lgs. 196/2003 (di seguito il "Codice Privacy"), ove applicabili, nonché dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

Ai fini dell'esecuzione del presente Accordo le Parti agiranno in qualità di Titolari autonomi e indipendenti del trattamento dei dati personali relativamente ai dati dei clienti, per quanto di competenza di ciascuna.

Le Parti saranno tenute, ognuna per quanto di rispettiva competenza, ai fini dell'esecuzione del presente Accordo, ad utilizzare i dati personali di cui verranno a conoscenza nel corso dell'esecuzione dello stesso per le sole operazioni e per i soli scopi ivi previsti; a non comunicare i dati a soggetti diversi da quelli dalle stesse autorizzati ad effettuare le operazioni di trattamento fatte salve le comunicazioni necessarie per eseguire il presente Accordo; a non diffondere i dati personali di cui verranno comunque a conoscenza nell'esecuzione del presente Accordo; a custodire – in attuazione degli obblighi di riservatezza e di sicurezza imposti dalla vigente normativa (dal GDPR, e ove applicabile dal Codice Privacy) e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare in materia - i dati personali trattati in modo da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti terzi non autorizzati.

I Dati Personali potranno essere comunicati ad enti pubblici e/o privati, in Italia e all'estero, competenti e titolati rispetto a quanto oggetto del presente Accordo per le medesime finalità.

Fermo restando quanto previsto nel presente Accordo, ciascuna delle Parti si obbliga a garantire, manlevare e tenere indenne l'altra Parte da ogni pretesa, ragione, diritto, azione svolta da terzi nei propri confronti in relazione al corretto trattamento dei Dati Personali, nonché da ogni eventuale danno e/ o pregiudizio – ivi incluse le eventuali sanzioni o i provvedimenti interdittivi che dovessero essere comminati e/o imposti da pubbliche autorità, ivi incluse a titolo esemplificativo le Autorità di controllo previste dal GDPR, per eventuali contestazioni in merito al corretto e legittimo trattamento dei Dati Personali, nonché da qualsivoglia danno e/o pregiudizio derivante dall'inadempimento a quanto previsto nel presente articolo.

Le Parti si impegnano a collaborare nel tempestivo riscontro alle istanze che dovessero pervenire dagli Interessati ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR, così come in caso di richieste o ispezioni da parte di qualsiasi Autorità, ivi compresa l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, relative ai trattamenti effettuati.

14. LEGISLAZIONE APPLICABILE, CONTROVERSIE, FORO E VARIE

Il presente Accordo sarà governato e interpretato secondo la legge italiana. Qualsiasi controversia tra le Parti che non possa essere risolta amichevolmente relativa all'interpretazione, esecuzione, violazione, risoluzione o applicazione del presente Accordo o che in qualsiasi modo sorga in relazione allo stesso, è devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma.

Qualsiasi modifica o deroga del presente Accordo dovrà essere apportata per iscritto dalle Parti.

L'Accordo, che è stato liberamente negoziato tra le Parti in ogni suo patto e clausola, verrà sottoscritto in due originali, uno per ciascuna Parte.

15. RINVIO ALLE LEGGI

Per quanto non previsto dal presente Accordo, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

16. REGISTRAZIONE

Il presente Accordo è assoggettato ad Imposta di registro, ai sensi dell'art. 4 della Tariffa Parte Seconda allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta del registro approvato con D.P.R 26 aprile 1986 n. 131, che sarà a carico del concessionario.

17. COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Ogni necessario avviso, domanda o altro tipo di comunicazione richiesta o prevista del presente Accordo dovrà essere inviata per iscritto e sarà considerata consegnata non appena ricevuta ai vari indirizzi pec.

18. RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA, CODICE ETICO E MODELLO 231

In coerenza con le norme ed i principi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, del codice penale italiano, dell'US Foreign Corrupt Practices Act, dello UK Bribery Act 2010, dei trattati internazionali anti-corrruzione quali la Convenzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione nonché di ogni altra normativa anticorrruzione comunque applicabile alle Parti, ciascuna delle Parti si impegna ad astenersi dall'offrire, promettere, elargire o pagare, direttamente o indirettamente, denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o a qualsivoglia altro terzo, con lo scopo, in relazione allo svolgimento delle attività di cui all'accordo, di conseguirne un vantaggio o beneficio improprio e/o per influenzarne un atto, una decisione o un'omissione.

Con riguardo all'esecuzione dell'accordo, ciascuna delle Parti si impegna altresì ad astenersi dall'accettare offerte e/o promesse, comunque denominate, di denaro o altra utilità in violazione delle norme e convenzioni citate al precedente comma.

L'inosservanza, anche parziale, delle pattuizioni di cui al presente articolo costituirà grave inadempimento dell'accordo e darà facoltà a ciascuna Parte non inadempiente di risolverlo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, mediante lettera raccomandata a/r. In tale evenienza la Parte inadempiente terrà l'altra Parte indenne e manlevata avverso qualsiasi danno, costo onere o spesa, comunque denominato, in cui essa dovesse incorrere, anche per effetto di pretese i terzi, in conseguenza dell'inadempimento.

19. ALLEGATI

Sono allegati al presente accordo, per farne parte integrante:

- disciplinare tecnico;
- progetto

20. DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Accordo dovrà essere interpretata nella sua interezza, attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti.

L'Accordo è rivedibile su richiesta delle parti.

Per il Comune di Varisella

Il Sindaco protempore _____

Il concessionario

Varisella,
